



TRIBUNALE DI SALERNO
DECRETO DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE

IL COLLEGIO:

Dottor Giorgio Jachia Presidente	Rel ed Est.
Dottoressa Enza Faracchio	Giudice
Dottoressa Francesca Sicilia	Giudice

vista la fondata istanza di chiarimenti e correzione errore materiale resa da Prof. Dott. Ciro Lenti e da Avv. Francesca Romana Capezzuto nella quale richiedono chiarimenti urgenti sui seguenti punti presenti nel dispositivo della sentenza di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ~~Giuseppe Guadagno~~ C.F. ~~XXXXXXXXXX~~

punto 3) "non potendosi confermare il gestore OCC per le modalità di analisi nella fase stragiudiziale delle scritture contabili e delle dichiarazioni dei redditi e per la durata della fase stragiudiziale"

punto 5) "non potendo, per ragioni di mera opportunità, confermare OCC essendovi rapporti personali tra il gestore OCC ed il referente OCC"

considerato che *ictu oculi* il punto 5 è una ripetizione del punto 3 apposta per mero refuso per precedenti modelli; è quindi anch'esso un refuso in quanto la fase stragiudiziale è durata soltanto tre mesi;

ritenuto quindi che emergano gli estremi per l'applicazione della regola generale prevista dall'art. 270 CCII laddove prevede che nella sentenza di apertura della liquidazione controllata il Tribunale conferma come liquidatore l'OCC di cui all'articolo 269 CCII

PQM

- (1). Revoca la nomina come liquidatore del dr Francesco D'Ambrosi che ringrazia per l'inizio di attività svolta;
- (2). Depenna i punti 3 e 5 della sentenza;
- (3). Conferma come liquidatori il gestore OCC nelle persone del Dott. Ciro Lenti Codice Fiscale LNTCRI58H01H090B e l'avv. Francesca Romana Capezzuto, C.F. CPZFNC70M67H501S
- (4). Dispone che il presente provvedimento di correzione dell'errore materiale contenente appunto l'ordine di correzione sia sempre stampato in uno al provvedimento corretto;
- (5). Dispone che il presente provvedimento di correzione dell'errore materiale contenente appunto l'ordine di correzione sia sempre notificato in uno al provvedimento corretto;
- (6). Ordina di avvisare tutte le parti

18/12/2023

Il Giudice Designato
Dr Giorgio Jachia



sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

In particolare, comporta che l'impresa minore provi, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.

Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII.

1.5

Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [*I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata*] e laddove al secondo comma dispone che "*Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*" e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII dal cui combinato disposto emerge che al ricorso vadano allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa



degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

1.6

Sempre in diritto va osservato che il ricorso deve, a sensi dell' art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

1.7

Tanto premesso in diritto si deve, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, osservare che la domanda è effettivamente corredata, dalla relazione dei gestori OCC ex art. 269 CCII nella quale è agevole il riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione quanto l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, è agevole attraverso la disamina dei documenti in atti affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268, 269 e 270 CCII.

1.8

La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che costui non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

1.9

Tanto premesso si deve ritenere che il debitore abbia: provato la propria qualifica di consumatore ; provato il proprio stato di insolvenza perché ha una debitoria complessiva non di euro 128.000,00 a fronte di un attivo di € 60.000,00 circa come indicato nel ricorso ma in un maggiore importo del passivo allo stato non quantificabile perché non emerge un preciso conteggio dei debiti erariali e previdenziali cui si aggiungono quelli chirografari.

1.10

Tanto premesso il Tribunale, **ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata**

1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;



3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione *ex art. 14 ter*, comma 4, ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;

VISTO L'ART. 270 CCII:

PQM

- (1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **SIMONE GAUDINO CF. GDNSMP**
- (2) **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Giogio Jachia;
- (3) nomina ai sensi dell'art. 272 CCI, primo comma lettera B) come liquidatore il dr Francesco D'Ambrosi non potendo confermare il gestore OCC per le modalità di analisi nella fase stragiudiziale delle scritture contabili e delle dichiarazioni dei redditi e per la durata della fase stragiudiziale";
- (4) dispone che il liquidatore rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura
- (5) **ai sensi dell'art. 272 lettera B designa come liquidatore XXX non potendo, per ragioni di mera opportunità, confermare il gestore OCC essendovi rapporti personali tra il gestore OCC ed il referente OCC;**
- (6) **PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII;**
- (7) **PRECISA** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata *"Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili"* ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli



- articoli da 40 a 49 CCII;
- (8) **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- (9) **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- (10) **DISPONE**: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.falccoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
- (11) **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
- (12) **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- (13) **ORDINA**, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- (14) **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- (15) **DETERMINA** provvisoriamente nell'intero reddito del debitore la **somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia con riserva di rideterminazione a cura del G.D. entro trenta**



giorni previo effettivo conteggio;

- (16) **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
- (17) **DISPONE IN ATTUAZIONE**, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- (18) **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- (19) **ASSEGNA**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
- (20) **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;
- (21) **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell' art.10, co. 3, CCI;
- (22) **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
- (23) **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il



- liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione; precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
- (24) **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
- (25) **ORDINA** al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
- (26) **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
- (27) **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
- (28) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
- (29) **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
- (30) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*);
- (31) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
- (32) **DISPONE** che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla



